



COMUNE DI SPILAMBERTO

**P.zza Caduti della Libertà, n. 3 – 41057 Spilamberto
Provincia di Modena**

“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI E SPAZI PER SEDI ASSOCIATIVE”

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21.03.2016

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
<u>TITOLO I</u>	
ART. 1 OGGETTO.....	Pag. 3
ART. 2 INTERVENTI.....	Pag. 3
ART. 3 DESTINATARI.....	Pag. 3
ART. 4 CRITERI DI PRIORITÀ.....	Pag. 4
ART. 5 TERMINI E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO.....	Pag. 5
ART. 6 ATTIVITÀ AMMESSE A CONTRIBUTO.....	Pag. 5
ART. 7 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINANZIARI.....	Pag. 5
ART. 8 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	Pag. 6
ART. 9 PROCEDURA PER L'USO GRATUITO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI.....	Pag. 7
ART. 10 REVOCA E SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO.....	Pag. 8
<u>TITOLO II</u>	
ART. 11 CONCESSIONI DI SPAZI ED AREE COMUNALI.....	Pag. 8
<u>TITOLO III</u>	
ART. 12 CONVENZIONI.....	Pag. 9
ART. 13 CRITERI DI PRIORITÀ PER LE CONVENZIONI.....	Pag. 9
ART. 14 FONDI.....	Pag. 10
ART. 15 RAPPORTI CON I TERZI.....	Pag. 10

PREMESSA

Il Comune di Spilamberto, in attuazione del principio di libertà associativa, riconosciuto dall'art. 18 e del principio di sussidiarietà riconosciuto dall'art. 118 della Costituzione, riconosce l'alto valore dell'associazionismo e del volontariato locale come strumento di aggregazione, impegno e crescita sociale e favorisce libere forme di associazione della propria popolazione prevedendo la messa a disposizione di beni e servizi ed altre forme di sostegno.

TITOLO I

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di diverso genere e natura a favore di enti, associazioni ed organizzazioni pubblici e privati.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici da parte del Comune, nell'esercizio della propria autonomia, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto Comunale, dell'art. 12 della legge 07/08/1990 n. 241, del DPR 07/04/2000 n. 118 e successive modificazioni, al fine di assicurare equità e trasparenza dell'azione amministrativa, di realizzare il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata e per promuoverne lo sviluppo.

E' in ogni caso riservata al Comune la potestà d'intervento nei settori disciplinati dal presente regolamento.

ART. 2 INTERVENTI

L'amministrazione può intervenire a favore di enti e associazioni attraverso:

- la concessione di contributi finanziari
- la concessione di vantaggi economici, per i quali si intende:
 - l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dall'erogazione del denaro, sotto forma di uso gratuito o agevolato di locali, attrezzature, beni mobili o immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con la disponibilità delle stesse e in osservanza alle disposizioni di legge e regolamentari specifiche;
 - aiuti in termini di servizi di assistenza tecnico-organizzativa e predisposizione di impianti tecnici;

promozione delle iniziative attraverso i canali di diffusione dell'Ente

ART. 3 DESTINATARI

La concessione di contributi finanziari e benefici economici è disposta a favore delle organizzazioni iscritte nell'albo comunale delle forme associative e/o nei registri

regionali del volontariato e della promozione sociale che svolgono attività sul territorio comunale.

Non sono oggetto di contributi o benefici economici le attività e i progetti che rientrano già in accordi convenzionali con l'Ente.

La concessione dei contributi e benefici di cui al presente regolamento non è prevista per i partiti, i movimenti o gruppi politici.

Quanto sopra disposto non preclude al Comune la possibilità di stipulare convenzioni per motivi di interesse generale non disciplinati nel presente regolamento, disporre interventi di carattere straordinario, motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Il Comune può destinare, secondo quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 19 della legge 19 marzo 1993 n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del Bilancio annuale per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

ART. 4 CRITERI DI PRIORITÀ

Hanno priorità nella concessione di contributi e vantaggi economici le Associazioni che, nella programmazione e nell'elaborazione della loro attività, si raccordano con la programmazione annuale dell'Amministrazione Comunale.

La Giunta Comunale delibera con proprio atto gli ambiti tematici specifici da privilegiare, i criteri e i punteggi per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici a enti e associazioni che operano nel territorio comunale, nel rispetto delle priorità indicate nel seguente articolo.

In fase di valutazione delle proposte, acquisiscono maggiore punteggio le associazioni che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- rivolgono la loro attività alla generalità dei cittadini;
- realizzano, sul territorio comunale, attività quantitativamente e qualitativamente rilevabili;
- svolgono attività continuative sul territorio comunale;
- realizzano attività in rete con altre associazioni e/o enti del territorio
- dimostrano originalità e innovazione della proposta
- dimostrano capacità di coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati nella realizzazione e sostegno finanziario del progetto
- dimostrano attenzione all'integrazione di soggetti fragili nell'attività associativa e nel territorio comunale.
- dimostrano capacità di coinvolgimento dei giovani nelle attività dell'associazione
- sono costituite prevalentemente da giovani under 30
- Apportano benefici al patrimonio comunale ed alla collettività.

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità secondo l'ordine di presentazione al protocollo .

ART. 5 TERMINI E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Il Comune con avviso pubblico invita le associazioni a presentare le loro richieste di contributo all'ufficio competente con la seguente modalità:
entro il 30 ottobre le associazioni possono presentare richieste per usufruire dei contributi comunali per l'anno successivo.

ART. 6 ATTIVITÀ AMMESSE A CONTRIBUTO

Le Associazioni possono richiedere contributi per finanziare:

- attività che presentino evidenti caratteristiche di utilità sociale e siano rivolte alla generalità dei cittadini;
 - manifestazioni o iniziative d'interesse diretto per la comunità locale;
 - progetti innovativi, anche a sviluppo pluriennale;
- secondo le modalità fissate all'art.5.

Le domande di contributo saranno considerate ammissibili solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito di richiesta d'integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

ART. 7 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINANZIARI

Le Associazioni devono presentare domanda di contributi, entro i termini fissati, attraverso la compilazione di apposita modulistica predisposta dalla Struttura competente e scaricabile dal sito internet del Comune di Spilamberto.

La domanda di ammissione deve contenere i seguenti elementi:

Per le attività di utilità sociale:

- relazione dettagliata che metta in luce i benefici dell'attività per la cittadinanza, con particolare attenzione al supporto delle fragilità, e l'eventuale collaborazione con altri soggetti;
- piano delle attività da effettuarsi nel corso dell'anno corredata da bilancio preventivo;
- ultimo rendiconto approvato, con l'indicazione di eventuali contributi fruiti, di provenienza dell'Ente Locale o di altri soggetti pubblici e/o privati.

Per le manifestazioni o iniziative d'interesse diretto per la comunità locale:

programma dettagliato delle stesse con l'indicazione di:

- periodo di svolgimento
- finalità
- piano finanziario, ove risultino le forme di finanziamento della manifestazione
- destinatari
- ricaduta dell'evento sul territorio (a livello quantitativo e qualitativo)
- eventuale coinvolgimento di altri enti e/o associazioni.

Per progetti innovativi:

- gli obiettivi
- la metodologia d'intervento
- le attività
- i destinatari
- le modalità di verifica
- il periodo e il piano di attuazione
- il piano finanziario, che evidenzia in particolare le quote di autofinanziamento da parte dell'ente stesso ed eventuali ulteriori richieste di finanziamento ad enti pubblici o privati
- eventuale coinvolgimento di altri enti e/o associazioni.

ART. 8 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le decisioni in merito alle ammissioni a contributo, adottate dalla Giunta con debita motivazione, secondo i criteri previsti dall'art. 4, sono rese note entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda, mediante pubblicazione dell'atto sul sito del Comune e attraverso comunicazione inviata alle Associazioni iscritte nel registro comunale delle forme associative.

La Giunta Comunale può rivedere e modificare, in corso d'anno, i termini di scadenza previsti nel presente regolamento al fine di adeguarli alla programmazione degli interventi, per effetto di variazioni nelle disponibilità delle risorse o del verificarsi di eventi imprevisti.

L'erogazione dei contributi da effettuarsi previa richiesta di liquidazione, avviene mediante versamento sul conto corrente intestato all'associazione con le seguenti modalità:

per attività di utilità sociale:

il contributo è liquidato in base alla dichiarazione del presidente dell'Associazione, che ne attesti l'utilizzo a copertura delle spese sostenute, previa produzione di rendicontazione predisposta su apposito modulo.

per manifestazioni o iniziative:

il contributo è liquidato a seguito dello svolgimento della manifestazione e dietro presentazione di:

- richiesta di liquidazione contributo
- dichiarazione di ritenuta alla fonte
- relazione illustrativa sulla manifestazione svolta corredata di copia della documentazione probatoria sulla sua realizzazione (volantino, programma) o dichiarazione di effettivo svolgimento
- regolare rendiconto dei costi della manifestazione predisposto su apposito modulo
- indicazione dei risultati raggiunti (beneficiari, numero presenze, spettatori, etc.)

per progetti:

il contributo è liquidato dopo la loro completa realizzazione, o per stralci nel caso di progetti pluriennali, in ogni caso dietro presentazione di:

- richiesta di liquidazione contributo;
- dichiarazione di ritenuta alla fonte;
- relazione illustrativa sulle attività svolte con indicazione sui risultati raggiunti (numero beneficiari, iniziative realizzate);
- regolare rendiconto dei costi del progetto predisposto su apposito modulo;
- copia documentazione spese sostenute con contributo del Comune;

L'erogazione del contributo, per stralci, deve essere prevista e menzionata nell'atto di assegnazione del contributo medesimo.

ART. 9 PROCEDURA PER L'USO GRATUITO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI

Le Associazioni iscritte all'albo comunale delle libere forme associative devono presentare richiesta scritta all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'uso delle strutture, attrezzature e servizi, salvo le diverse disposizioni previste nei Regolamenti Comunali che disciplinano l'uso dei locali. L'Ufficio, verificata la rispondenza della richiesta con le finalità indicate, comunica la concessione dell'uso delle strutture e del materiale, oltre alle modalità di uso.

Nel caso di più richieste relative allo stesso servizio, materiale o struttura, viene data priorità alla richiesta pervenuta prioritariamente al protocollo dell'ente.

I servizi, strutture e materiale concessi alle Associazioni si intendono a tutti gli effetti quali contributi assegnati.

Il patrocinio viene considerato quale agevolazione e pertanto quale specifico contributo.

Le iniziative delle associazioni che otterranno il patrocinio del Comune di Spilamberto potranno usufruire dei seguenti servizi di comunicazione-promozione:

- redazione comunicati stampa da inviare ai media locali per promuovere l'evento;
- divulgazione della notizia dell'evento tramite il sito internet istituzionale;
- diffusione informazione sulle iniziative tramite mailing list e newsletter;
- inserimento promozione delle iniziative sui canali social, in particolare sulla pagina Facebook del Comune di Spilamberto;
- controllo del materiale divulgativo predisposto, in particolare per la verifica del corretto uso dello stemma istituzionale dell'ente.

Il materiale prodotto a titolo di pubblicità, promozione e/o documentazione relativo ad attività o iniziative svolte dalle Associazioni, comportanti l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari o vantaggi economici deve evidenziare l'intervento del Comune con forme, di volta in volta, concordate con l'Ufficio competente.

Il Comune potrà decidere in modo discrezionale, in base agli spazi a disposizione, di inserire all'interno del Giornalino "Il Comune" notizie sulle attività delle associazioni.

Per quanto riguarda la promozione degli eventi si richiede alle associazioni di sviluppare strumenti comunicativi innovativi e digitali, con minor utilizzo possibile di strumenti cartacei, in un'ottica di maggiore sostenibilità ambientale.

ART. 10 REVOCA E SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune, verificandosi situazioni irregolari che necessitino di chiarimenti, può sospendere la liquidazione delle quote di contributi ancora non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca.

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo stesso esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Il contributo si intende revocato nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
- realizzazione di una tipologia diversa di iniziativa rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio senza adeguata comunicazione preventiva;
- mancata presentazione o presentazione incompleta della documentazione di cui all'art. 7;
- situazioni di cui al precedente punto 1.

TITOLO II

ART. 11 CONCESSIONI DI SPAZI ED AREE COMUNALI

Nei limiti delle disponibilità del proprio patrimonio immobiliare il Comune può concedere ai soggetti di cui all'art 3 immobili, o parte di essi, da destinare a sede sociale oppure per lo svolgimento delle proprie attività.

La concessione in uso degli immobili e delle aree, è disciplinata con convenzione approvata dalla Giunta Comunale nella quale è definita la durata della concessione, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

Allo scopo di ottimizzare l'uso degli immobili o aree disponibili l'Amministrazione comunale favorisce e promuove la creazione di spazi comuni per più associazioni, non necessariamente operanti nello stesso settore d'intervento.

La concessione può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso. In ogni caso il soggetto assegnatario è tenuto al pagamento in proprio o al rimborso delle spese per le utenze relative all'unità immobiliare concessa.

I soggetti interessati ad ottenere l'uso di un immobile o area devono presentare la domanda al protocollo dell'Ente entro i termini fissati all'art. 5 su apposito modulo, la quale deve contenere:

- denominazione dell'associazione e generalità del legale rappresentante o responsabile;
- indicazione del tipo di attività svolta;

- individuazione dell'immobile/area e relativi orari di utilizzo;
- eventuale indisponibilità, motivata, ad utilizzare l'immobile in comune con altre associazioni;
- durata del periodo di utilizzo dell'immobile.

La concessione temporanea di beni immobili è subordinata all'assunzione di apposito impegno che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica utilità, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso dei beni suddetti.

Il richiedente è tenuto a munirsi di tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte per lo svolgimento della propria attività.

In caso di più richieste di utilizzo dello stesso spazio si farà riferimento ai criteri di cui all'art. 4.

TITOLO III

ART. 12 CONVENZIONI

Il Comune può stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte nel registro Comunale delle libere forme associative da almeno 6 mesi, per lo svolgimento di specifiche attività e servizi. La volontà di stipulare una convenzione è comunicata a tutte le organizzazioni del territorio iscritte nel registro comunale e/o nei registri regionali di cui alla legge sul volontariato e sulla promozione sociale che svolgono attività sul territorio comunale e operanti nel settore oggetto della convenzione, con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni.

Le convenzioni con associazioni di volontariato devono essere stipulate nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e sono rivolte alle realtà che perseguono valori di solidarietà sociale e svolgono attività a vantaggio di tutta la comunità.

Le convenzioni con le associazioni di promozione sociale devono essere stipulate nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e sono rivolte alle realtà che svolgono attività di utilità sociale e promozione della cultura a favore della comunità.

Le convenzioni con le associazioni sportive dilettantistiche devono essere stipulate nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente. Per la gestione di impianti sportivi di proprietà comunale si rimanda alle disposizioni di legge specifiche.

ART. 13 CRITERI DI PRIORITÀ PER LE CONVENZIONI

Nella scelta dei soggetti con cui stipulare convenzioni, il Comune si attiene a criteri di priorità, tenendo conto in particolare:

- dell'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- del livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi, di quantità e qualità del personale;

- dell'offerta di modalità a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento degli interventi e la gestione dei servizi;
- della presenza operativa dell'associazione nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- di ulteriori criteri resi pubblici di volta in volta in relazione alle caratteristiche dell'attività da svolgere.

ART. 14 FONDI

I fondi per il finanziamento degli interventi di cui al presente atto sono determinati annualmente nel bilancio di previsione, secondo le disponibilità del bilancio comunale.

ART. 15 RAPPORTI CON I TERZI

L'Amministrazione Comunale rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i destinatari dei contributi e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, per collaborazioni professionali e per qualsiasi altra prestazione.

L'Amministrazione Comunale non assume, pertanto, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità in ordine all'attività degli enti o associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

Non possono essere finanziati associazioni ed enti a qualsiasi titolo debitori dell'amministrazione comunale di Spilamberto.